

# COMUNE DI VITERBO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 191 DEL 21 LUGLIO 1994  
E MODIFICATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 18 FEBBRAIO 1999.

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

### Art. 1

#### Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della legge 22 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

### Art.2

#### Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/09/1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa o più precisamente:
  - alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio in zone con insediamenti sparsi;
  - alle distanze massime ed ai criteri di loro determinazione, per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali ed alle aree soggette a tassa, nonché alla capacità di detti contenitori in relazione alla entità e tipologia dei rifiuti;
  - alla frequenza della raccolta.

### Art.3

#### Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

### Art.4

#### Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Il Comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
4. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

#### Art.5

##### Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili, ove, non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) Balconi, terrazze, stenditoi, lavanderie ed inoltre soffitte, ripostigli, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza, aree adiacenti all'abitazione, ma adibite ad attività agricole o non utilizzate;
  - c) Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
  - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) Unità immobiliari non abitate e totalmente prive di mobili e suppellettili;
  - f) Gli edifici esclusivamente destinati ed aperti al culto con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
  - g) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione sulla base della riduzione delle superfici di seguito elencate, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE	%
Autocarrozzeria		5
Autofficine per riparazioni veicoli		5
Gommisti		5
Autoficchine di elettrauto		5
Distributori di carburante		5
Fonderie		10

#### Art.6

##### Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs.507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. La superficie dei locali ed arre dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali. Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi ai negozi, uffici, bar, ristoranti e simili. La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

#### Art.7

##### Determinazione delle tariffe

1. In attuazione dell'art.65 comma 2° del D.Lgs.15/11/1993 n.507, si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni i seguenti elementi:  
A) Superficie Globale dei locali e delle aree soggette a tassazione;

- B) Indici quantitativi e qualitativi relativi alla tipologia dell'attività svolta relativa ai rifiuti producibili;
- C) Costo del servizio al netto del costo del servizio collettivo di smaltimento dei rifiuti esterni;
- D) Quantitativo totale dei rifiuti prodotti in un anno;
2. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi per ogni singola categoria e sottocategoria omogenea (una volta stabilita la percentuale di copertura del costo del servizio a termine di legge), si procederà come segue:
- dividere il costo complessivo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per la superficie complessiva di tutte le categorie soggette a tassazione ottenendo la **TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE** che verrà chiamata "TM";
  - dividere il quantitativo totale dei rifiuti prodotti in un anno per i metri quadrati complessivi iscritti nei ruoli, ottenendo il **COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA MEDIATO** chiamato "q" che rappresenta i chilogrammi di rifiuti prodotti mediamente da ogni metro quadrato di superficie iscritta nei ruoli;
  - individuare il **COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA** chiamato "qs". Per tale coefficiente si intende la produzione media dei rifiuti urbani ed assimilabili espressa in kg/Mq anno, propria delle attività o gruppi di attività omogeneo sotto il profilo delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti;
  - individuato il Coefficiente di Produttività Specifica è possibile determinare l'**INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA "I"** della classe stessa, dividendo il coefficiente di produttività specifica per il coefficiente medio di produttività specifica ( $qs/q=I$ );
  - determinare un coefficiente di qualità che tenga conto per ogni classe di attività dell'onerosità del costo di smaltimento in relazione alla tipologia media dei rifiuti prodotti;
3. La tariffa per ogni classe potrà essere determinata nel seguente modo:  
Tariffa Media Convenzionale "TM" per Indice di Produttività Specifica "I" per il Coefficiente di qualità "kg" ( $\text{tariffa} = TM * I * Kg$ ).
4. Le tariffe così determinate saranno ritoccate in misura percentuale uniforme, in modo da far coincidere la percentuale di copertura del costo del servizio stabilita, con il gettito potenziale ottenibile con l'applicazione delle tariffe medesime.

## Art.8

### Modalità di determinazione del Coefficiente di Produttività Specifica

1. Il Coefficiente di Produttività Specifica verrà determinato:
  - attraverso campagne di monitoraggio (da effettuarsi da parte del gestore del servizio) attuato su campioni adeguatamente rappresentativi delle categorie di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quinquennale;
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
  - quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei, sotto il profilo della densità e della specificità del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
  - quelli desumibili attraverso dati analitici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato; delle Regioni, degli Enti Territoriali o da altri Enti od Istituti pubblici di ricerca o da Associazioni Nazionali dei gestori del servizio o degli Enti Locali.

## Art.9

### Coefficiente di qualità

1. Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore “kq” rappresentato da un numero puro compreso fra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorico, ingombro volumetrico ecc...) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell’incidenza sui costi di smaltimento.
2. Nell’assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente “kq”, si tiene conto del maggiore o del minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l’attuazione dei cicli di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

## Art.10

### Adozione delle tariffe

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri previsti nel presente Regolamento, le tariffe per ogni singola categoria, avuto riguardo agli elementi di valutazione e dei costi di esercizio individuati all’art.61 del D.Lgs.507/93.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.

## Art.11

### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000mt.
  - b) In misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000mt.
3. Le condizioni previste dal comma 4 dell’art.59 del D.Lgs.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Comune Settore LL.PP. e per conoscenza al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro dieci giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della

raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa per il periodo di durata del disservizio ed il relativo conguaglio verrà effettuato mediante emissione di sgravio.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto.

#### Art.12

##### Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto:  
aumento dell'8% agli alloggi siti in edifici sino a quattro condomini  
aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a otto condomini  
aumento del 4% agli alloggi siti in edifici con oltre otto condomini

#### Art.13

##### Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.Lgs.507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del decreto Legislativo stesso, continuano ad applicarsi le attuali classificazioni e tariffe.

#### Art.14

##### Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dalle tasse:
  - A) Convitti o comunità adibiti esclusivamente a centri di accoglienza, recupero terapeutico di tossicodipendenti, handicappati, infanzia abbandonata;
2. La tassa è ridotta del 50%:
  - A) Locali di residenza condotti da un massimo di due persone ultrasessantacinquenni, aventi un reddito pro capite non superiore al reddito derivante dalla pensione sociale o l'eventuale rendita della casa di abitazione ed accessori non superiore a lire un milione;
  - B) Locali ed aree utilizzati dalle Associazioni di volontariato che siano iscritte all'Albo Comunale del Volontariato e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività proprie delle associazioni .

3. Le esenzioni ed agevolazioni, di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## Art.15

### Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante con superficie non inferiore a 40 mq.: 25%
  - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
  - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 25%
  - d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 25%
  - e) attività produttive, commerciali e di servizi che conferiscono rifiuti speciali assimilabili agli urbani al soggetto che gestisce il servizio pubblico e che documentino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti ed un pretrattamento volumetrico selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento e il recupero dei R.S.A.U. : 20%;  
L'attività rivolta a conseguire una minore produzione di rifiuti dovrà essere significativa e svolta in maniera costante.  
Le varie tipologie di rifiuti dovranno essere omogenee e conferite in maniera separata prive di impurità effettuando a livello di utenza le operazioni di cernita e di raggruppamento per categorie.  
Il gestore del servizio provvederà alla raccolta "porta a porta" separatamente dagli altri rifiuti in maniera da consentire il loro avvio al recupero.
  - f) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver con oneri a proprio carico conferito rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero ai sensi delle vigenti leggi il quantitativo minimo di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviato al recupero dovrà essere almeno pari al 50% dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti e comunque in misura non inferiore a 10 kg. per anno per mq. di superficie utilizzata: 40%.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, e le agevolazioni di cui all'art.14 saranno concesse con effetto dall'anno successivo, a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.  
Inoltre per le riduzioni previste dal precedente comma 3 lett."f" gli utenti dovranno:  
-all'atto della richiesta precisare la tipologia dei rifiuti e i quantitativi annui di R.S.A.U. che si intende avviare al recupero;

- essere in possesso della documentazione di cui all'art. 15 del Decreto Legge 22/97 anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 10 comma 3;

- entro il 31/3 di ogni anno comunicare al Settore Lavori Pubblici del Comune :

- a) la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte , le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno.

Il Settore potrà richiedere l'esibizione dei formulari di identificazione.

La mancanza di tale documentazione o il non rispetto dei termini fissati comporterà da parte dell'Ufficio Tributi il recupero della tassa non imputata.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni agevolative, in difetto verranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.
6. Le suddette riduzioni non sono cumulabili con altre agevolazioni.

## Art.16

### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa, di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs.507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## Art.17

### Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs.507/93, presentare denuncia al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne immediata denuncia all'Ufficio Tributi del comune ai fini della cancellazione del ruolo.
4. È fatto obbligo dell'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di



ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5. La denuncia deve contenere:

- a) Estremi catastali dell'immobile;
- b) L'indicazione del codice fiscale;
- c) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare e la convivenza;
- d) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- e) L'ubicazione (via, numero civico, piano, interno) e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- f) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- g) La provenienza;
- h) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art.18

Decorrenza della tassa e rimborsi

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs.507/193 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. La variazione in corso di anno dei locali od aree utilizzati, dà diritto allo sgravio o alla maggiore imposizione, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo fatti salvi gli accertamenti dell'Ufficio.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.64 commi 3 e 4 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
7. In ogni altro caso per i rimborsi si applicano le norme previste dall'art.75 del D.Lgs.507/1993.

Art.19

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

## Art.20

### Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

## Art.21

### Collegamenti tra Uffici Comunali

1. Gli Uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
  - Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
  - Ufficio Urbanistica: copia dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
  - Ufficio Commercio: elenco delle autorizzazioni rilasciate o cessate, con ogni notizia utile ai fini della tassazione.

## Art.22

### Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dal'art.72 del .Lgs.507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs.31 dicembre 1992, n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R.28 gennaio 1988, n.43 e dell'art.20 del D.P.R.26 ottobre 1972, n.638 e successive modificazioni.

## Art.23

### Funzionario Responsabile

1. Le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, sono attribuiti al Responsabile dell'Ufficio Tributi.

## Art.24

### Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995, mentre decorreranno dal 1 gennaio 1996 le norme relative ai parametri applicativi per la determinazione delle tariffe.

